



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

Il Sindaco



**Registro Generale n. 15**

## **ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 28-12-2018**

**Oggetto: CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI - DEROGA ACCENSIONE FALO' PER MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI.**

### **IL SINDACO**

**Premesso che** nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni normative relative alla qualità dell'aria viene, tra l'altro, affermato che per ridurre le concentrazioni di PM 10 e di Idrocarburi Policiclici Aromatici ( a cui appartiene il Benzo(a)pirene) occorre intervenire riducendo prioritariamente le emissioni inquinanti derivanti dalla combustione non industriale, in larga misura costituita dalla combustione di (legna) e limitando o vietando l'attività di incenerimento biomassa dei materiali vegetali, nel periodo compreso tra ottobre-marzo;

#### **Richiamate**

- la DGR 10.02.2015 n. 122 che dispone " che nel semestre dal 1 ottobre al 31 marzo sussistono le condizioni meteorologiche - climatiche ambientali sfavorevoli di cui all'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006 per cui i Sindaci possono sospendere, differire o vietare mediante apposita ordinanza, le attività di combustione di materiali vegetali";
- la Delibera di Consiglio Regionale n. 90/2016 in cui si approva l'aggiornamento del Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera (PRTRA) e si individuano misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste – di breve, medio e lungo periodo – la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- il D.Lgs 13/08/2010, n. 155 che stabilisce il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel complesso;
- la DGRV n. 836/2017 con la quale si approva il "nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";
- l'ordinanza del Sindaco n. 1-2 del 02.02.2017 ad oggetto "Provvedimenti temporanei ed urgenti per la prevenzione e riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera"

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 19.12.2018 ad oggetto "Adozione delle misure di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici. Misure dirette. Limitazioni al traffico veicolare e all'utilizzo degli impianti e degli apparecchi di riscaldamento stagione 2018-2019 - Atto di indirizzo"
- l'ordinanza del Sindaco n. 5-14 del 28.12.2018 ad oggetto "Provvedimenti temporanei ed urgenti per il contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici"

**Visto** il disposto di cui all'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006 in ordine alle modalità di abbruciamento dei materiali vegetali;

**Visto** quanto previsto all'art. 32 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana ad oggetto "Accensione dei fuochi";

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 19.12.2018 ad oggetto "Inquinamento atmosferico - Deroga accensione falò per manifestazioni tradizionali ex art. 32 Regolamento Comunale di Polizia Locale - Indirizzi operativi"

**Ritenuto** necessario, nell'ottica di contenimento delle emissioni inquinanti e di tutela della salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso, disporre la deroga per l'accensione dei "falò tradizionali dell'Epifania" secondo i criteri definiti con la predetta deliberazione di Giunta Comunale al fine del mantenimento delle manifestazioni tradizionali;

### **Richiamati**

- Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'art. 32 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- l'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- L'art. 33 della LR 33/1985 " Norme per la tutela dell'ambiente" e s.m.i.;
- L'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

## **ORDINA**

A tutta la cittadinanza e sull'intero territorio comunale che l'accensione dei falò per le tradizionali manifestazioni dell'Epifania ex art. 32 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana venga attuata secondo quanto di seguito disposto:

1. è concessa la possibilità di accendere i "falò tradizionali dell'Epifania ad un solo richiedente per frazione/località e comune in numero massimo di 5 su tutto il territorio comunale con le seguenti caratteristiche:
  - a) devono tenersi il 5 gennaio (Panevin);
  - b) avere carattere collettivo ed aggregativo opportunamente divulgato;
  - c) altezza massima del cumulo di 5 metri;
  - d) diametro massimo alla base di 5 metri o comunque superfici di ingombro equivalenti (20 mq);
  - e) utilizzo solo di ramaglie e legno vergine secchi (basso contenuto di umidità per limitare la fumosità) e privi di fogliame e/o aghi verdi;
2. ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. dovrà essere presentata SCIA entro almeno 20 giorni prima dell'evento all'autorità locale di pubblica sicurezza, attenendosi alle seguenti prescrizioni:
  - a) predisposizione di un'apposita squadra di pronto intervento e vigilanza sanitaria;
  - b) l'accensione dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge quanto alla sicurezza delle persone ed alla prevenzione di ogni danno, in particolare evitando possibili cadute di scorie incandescenti su abitazioni o complessi immobiliari e l'eccessiva vicinanza a strade e ferrovie;
  - c) particolare cura sarà impiegata nella bonifica del terreno al termine della manifestazione;
  - d) dovranno essere predisposti idonei mezzi antincendio;

- e) dovrà essere bruciata soltanto legna, senza impiego di carburanti, di combustibili liquidi o gassosi o torce a gas, nonchè di materiale plastico, pneumatici o simili;
- f) gli spettatori dovranno essere tenuti a prudente distanza dal punto di accensione, pari almeno all'altezza della catasta. Dovranno comunque essere predisposte opportune transennature o barriere atte a tenere a debita distanza il pubblico;
- g) dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime da:
  - strade: ml 20
  - abitazioni: ml 20
  - depositi di prodotti combustibili: ml 50
  - boschi: ml 100

### **MANDA**

A chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza

### **DISPONE**

- Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e venga reso noto ai cittadini nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- Che il presente provvedimento venga trasmesso al Comando di Polizia Locale, alla AULSS 3, all'Arpav Dipartimento Provinciale di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, alla Prefettura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed alla Polizia di Stato

### **SANZIONI**

Salvo che il fatto non costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla legge 689/1981

### **INFORMA**

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Il Sindaco  
Arch. Claudio Grosso